



COMUNE DI UBOLDO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12/06/2020

In vigore dall'1/1/2020

INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I – disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Disciplina delle entrate
- Art. 4 Aliquote e tariffe
- Art. 5 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

TITOLO II – gestione e accertamento delle entrate

- Art. 6 Forme di gestione
- Art. 7 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 9 Attività di controllo delle entrate
- Art. 10 Rapporti con i cittadini
- Art. 11 Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 12 Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 13 Delega poteri di accertamento
- Art. 14 Contenzioso tributario
- Art. 15 Misure di contrasto all'evasione dei tributi comunali
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Interessi
- Art. 18 Arrotondamenti
- Art. 19 Compensazione ed accollo
- Art. 20 Adesione
- Art. 21 Autotutela

TITOLO III – riscossione e rimborsi

- Art. 22 Riscossione
- Art. 23 Dilazione di pagamento
- Art. 24 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 25 Rimborsi
- Art. 26 Importi minimi per versamenti e rimborsi
- Art. 27 Riscossione coattiva
- Art. 28 Notifica

TITOLO IV – norme finali

- Art. 29 Comunicazioni
- Art. 30 Norme finali

ART. 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e nel rispetto della Legge 27/07/2000, n°212 e dell'art. 1, commi dal 158 al 169 della Legge 27/12/2006, n°296, disciplina in via generale, le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2. Il regolamento detta norme riguardanti le procedure e i modi di gestione attinenti la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi.

3. Non sono oggetto disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti del Comune, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità, purchè non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente regolamento.

ART. 2

(Definizione delle entrate)

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ART. 3

(Disciplina delle entrate)

1. Le entrate tributarie sono disciplinate da appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicando le pertinenti disposizioni legislative.
2. Le entrate non tributarie, sono di norma disciplinate da appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione alla suddivisione del territorio comunale, definiscono le modalità per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni, le modalità del versamento, della riscossione, nonché le procedure e modalità della riscossione coattiva.

ART. 4

(Aliquote e tariffe)

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono deliberati dall'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine, fissato da norme statali, di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.

3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile dell'area interessata, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, predispone idonee proposte da sottoporre all'organo competente, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.

4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

ART. 5

(Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni)

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali d'applicazione.

2. Le agevolazioni stabilite dalla legge dopo l'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salva espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

ART. 6

(Forme di gestione)

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione delle entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione ammesse dalla legge e dai regolamenti.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende e delle società miste costituite o partecipate.

ART. 7

(Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali)

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza del Comune, un funzionario responsabile.
2. La Giunta Comunale determina, inoltre, le norme per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso d'assenza.
3. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
4. In particolare, il funzionario responsabile:
 - a) esegue, anche avvalendosi delle strutture e del personale assegnato all'ufficio, tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto d'esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) segue il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, mantiene i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista da leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
5. In caso di affidamento mediante convenzione a società di capitali, tutte le funzioni e attività di gestione, comprese quelle di riscossione delle entrate tributarie comunali, faranno capo alla medesima società.
6. Il soggetto gestore svolgerà le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative e i doveri che spettano al Comune.

ART. 8

(Soggetti responsabili delle entrate non tributarie)

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili delle aree ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 9

(Attività di controllo delle entrate)

1. Gli uffici comunali o il soggetto gestore competenti provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'area competente, o il soggetto gestore, invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, dare risposte a quesiti o questionari quando necessari ai fini del completamento delle procedure di controllo.

3. Gli uffici comunali sono tenuti a rilasciare copie di atti, dati e informazioni richieste dall'area finanziaria nell'esercizio dell'attività di accertamento.

4. In particolare, le aree che rilasciano autorizzazioni edilizie o altri atti equivalenti, certificati d'agibilità o altri atti equivalenti, concessioni di occupazioni di aree pubbliche e, comunque, ogni atto che abbia rilevanza ai fini fiscali, sono tenute a darne comunicazione sistematica all'area finanziaria.

5. Nel caso di iscrizioni anagrafiche o altri adempimenti fiscali, gli uffici comunali invitano l'utente a provvedere alle dichiarazioni previste.

ART. 10

(Rapporti con i cittadini)

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote, i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le entrate tributarie e non tributarie.

3. Presso gli uffici competenti sono fornite tutte le informazioni e i moduli necessari ed utili con riferimento alle entrate applicate, ove possibile anche in formato digitale.

ART. 11

(Attività di accertamento delle entrate tributarie)

1. L'attività d'accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge ed è emesso per:

- Rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
- Accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti

3. Il provvedimento di accertamento (avviso in rettifica o d'ufficio) deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini di cui al punto 3) devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n° 472 e s.m.i.

5. Il provvedimento di accertamento, formulato secondo le indicazioni previste dall'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27.12.2006, n° 296 deve contenere anche, a decorrere dal 01.01.2020, l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n° 160 e s.m.i.

6. La comunicazione degli avvisi e le notifiche al contribuente avvengono con le forme previste dalla legge.

7. In caso di affidamento a terzi della gestione delle entrate, l'attività di accertamento deve essere eseguita dal soggetto gestore con i modi stabiliti dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare d'affidamento.

8. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.

9. Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e d'irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20/11/1982, n. 890 e s.m.i., quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, e le spese derivanti dall'applicazione delle altre forme di notifica previste da specifiche disposizioni in materia di tributi comunali.

ART. 12

(Accertamento delle entrate non tributarie)

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle riguardanti i servizi a domanda individuale e connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è eseguito dal responsabile dell'area che svolge tutte le seguenti attività inerenti alla gestione dell'entrata o dal soggetto esterno cui è affidato il servizio di riscossione:

- a) organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione di interessi;
- b) apposizione del visto d'esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrizione degli avvisi e ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- d) gestione del contenzioso tributario;
- e) disposizione dei rimborsi;
- f) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
- g) esercizio di ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti.

3. A decorrere dal 01.01.2020, tutti gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art.1 della legge 27.12.2019, n° 160 e s.m.i.

4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 13

(Delega dei poteri d'accertamento)

(Commi 179, 180, 181 e 182 della Legge 27/12/2006, n. 296)

1. Con provvedimento adottato dal responsabile dell'area competente, possono essere conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riguardanti le proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e s.m.i.. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della L. 23/12/1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

2. I poteri di cui al comma 1) non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del D.L. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

3. Le funzioni di cui al comma 1) sono conferite ai dipendenti comunali e dei soggetti affidatari che siano possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune stesso, e il superamento di un esame d'idoneità.

4. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27/12/, n. 1423, e s.m.i. o della legge 31/5/1965, n. 575, e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, per le parti interessate, sono modificate ed integrate, con decorrenza dal 01.01.2020, da quanto stabilito dai commi dal 786 al 814 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160.

ART. 14

(Contenzioso tributario)

1. Spetta al Funzionario Responsabile del tributo, sentita la Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, presentare appello.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni al Comune. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune, l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti all'attività di accertamento e riscossione, svolta dal soggetto gestore, comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie, legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

ART. 15

(Misure di contrasto all'evasione dei tributi comunali)

1. Gli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di tributi di competenza del Comune di Uboldo, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento indetti dal Comune stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e dell'art. 15-ter del Decreto 30.04.2019, n. 34 (Decreto Crescita).
2. Alla verifica sull'insussistenza di violazioni relative ad imposte e tasse di competenza statale si affianca quindi, ai fini dell'aggiudicazione del contratto, anche quella sull'insussistenza di violazioni relative ai tributi comunali, ferme restando le modalità di verifica, anche semplificate, previste dalla normativa sui contratti pubblici.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impegnato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante verranno disciplinate con specifico regolamento approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 16

(Sanzioni)

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgs. 471; 472 e 473 del 18/12/1997 e s.m.i..
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa con la precisazione del termine entro il quale il contribuente può eventualmente presentare ricorso.
3. L'avviso d'irrogazione delle sanzioni deve essere notificato tramite messo comunale o altra forma ammessa dalla legge.
4. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune, le sanzioni sono determinate direttamente dal gestore del servizio.

ART. 17

(Interessi)

1. Sugli importi dovuti per tutte le entrate comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in ragione annua, nella misura di due punti percentuali (2 punti) di maggiorazione rispetto al tasso d'interesse legale vigente, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione “giorno per giorno” a decorrere dalla data in cui dette somme sono divenute esigibili.

3. Interessi nella stessa misura, o in altra stabilita dalla legge, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

ART. 18

(Arrotondamenti)

1. Il pagamento dei tributi comunali e di tutte le entrate deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, Legge 27/12/2006, n. 296).

ART. 19

(Compensazione ed accollo)

(art. 1, comma 167, Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1) E' consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi comunali, esclusi l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone pubbliche affissioni, delle somme risultanti da avvisi di accertamento, somme già iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento e delle somme che il Comune è tenuto a rimborsare in seguito a sentenze relative a controversie tributarie.

2) Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta una comunicazione, redatta su modello predisposto dal Comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti e il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono e, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.

3) La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo e solo in seguito ad apposita verifica del responsabile del tributo.

4) E' consentito l'accollo del debito tributario altrui da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato.

5) A tal fine, il soggetto che si accolla il debito tributario comunica, su modelli distribuiti gratuitamente dal Comune, le generalità complete e il codice fiscale del contribuente obbligato, l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo, l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui è assunto l'accollo.

ART. 20

(Adesione)

1. Si applicano per le entrate tributarie, se compatibili, le norme dettate con il D.Lgs. 19/6/1997, n. 218 e s.m.i., in materia di accertamento con adesione.

ART. 21

(Autotutela)

1. Il responsabile dell'area al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. Nella valutazione del procedimento il responsabile dell'area deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza del Comune, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ART. 22

(Riscossione)

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere eseguita tramite il Concessionario della riscossione dei tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima o tramite banche e istituti di credito convenzionati.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi sia delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione o ad altre figure equivalenti o con quella indicata dal R.D. 14/4/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 della Legge n. 160/2019 si applicano anche nel caso di emissione di ingiunzioni previste dal testo unico di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 richiamato nel precedente punto 2).

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

5. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune, la riscossione delle entrate (sia volontaria sia coattiva) è eseguita dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce ai comuni e, secondo convenzione, potranno essergli affidate tutte le altre entrate del Comune, comprese quelle derivanti dalle sanzioni amministrative.

6. Al soggetto gestore, in seguito ad apposita convenzione con il Comune, potrà essere affidata anche la riscossione sia volontaria che coattiva delle entrate patrimoniali quali, solo al fine esemplificativo, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, affitti, canoni, rette scolastiche, ecc.

7. A decorrere dal 01.01.2020 la disciplina della riscossione degli enti di cui al comma 784, art. 1 della Legge n. 160/2019, tra cui i Comuni, è modificata secondo le disposizioni di cui ai commi dal 792 al 804 della Legge 27.12.2019, n. 160

ART. 23

(Dilazione di pagamento)

1. Su richiesta del debitore, a condizione che questi versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa, da parte del responsabile d’area, la dilazione di pagamento in rate d’ammontare, scadenza e periodicità da definire di volta in volta con riguardo allo stato di difficoltà del debitore, ma comunque sempre nel limite delle disposizioni di cui al comma 796 dell’art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, ovvero fino ad un massimo di **settantadue (72)** rate mensili e secondo il seguente schema:

da Euro (€)	fino ad Euro (€)	Numero max rate/mese concesse	Da numero rate/mese	A numero rate/mese
00,00	100,00	Nessuna	=	=
101,00	500,00	4 rate mensili	Da 1 rata	A 4 rate
501,00	3.000,00	12 rate mensili	Da 5 rate	A 12 rate
3.001,00	6.000,00	24 rate mensili	Da 13 rate	A 24 rate
6.001,00	20.000,00	36 rate mensili	Da 25 rate	A 36 rate
Oltre	20.000,00	72 rate mensili	Da 37 rate	72 rate

2. La domanda di dilazione del pagamento deve essere motivata e presentata prima dell’inizio della procedura coattiva;

3. E’ possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e/o della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in questo specifico caso le soglie della tabella di cui al punto 1) si intendono riferite alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. Nel caso in cui gli atti siano riferiti a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, una distinta domanda di rateizzazione.

5. Sarà facoltà del Responsabile dell’Area che autorizza la rateizzazione richiedere la presentazione della seguente documentazione:

- a) **Persone fisiche** : modello di certificazione ISEE e/o altra documentazione idonea a comprovare la situazione di difficoltà e, ove richiesto, a produrre una polizza fidejussoria a garanzia dei pagamenti;
- b) **Persone giuridiche**: ultimo bilancio approvato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate e/o altra documentazione idonea a comprovare la situazione di difficoltà e, ove richiesto, a produrre una polizza fidejussoria a garanzia dei pagamenti.

6. In caso di mancato pagamento di due (02) rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Sul debito rateizzato sarà computato l’interesse nella misura prevista dall’art. 17 del presente regolamento.

8. Per tutto quanto non previsto al presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nella Legge 27.12.2019, n° 160, art. 1, commi 796 e seguenti.

ART. 24

(Crediti inesigibili o di difficile riscossione)

1. Alla chiusura dell'esercizio, sentito il responsabile dell'area interessata, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti sono trascritti in un apposito registro e conservati sino al compimento dei termini di prescrizione.

ART. 25

(Rimborsi)

- 1) Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 1, comma 164, legge 27/12/2006, n. 296).
- 2) La domanda di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte di tutti i beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n° 445).
- 4) In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva.
- 5) Il responsabile dell'area può disporre, nel termine di prescrizione, il rimborso di somme dovute ad altro ente ed erroneamente riscosse dal Comune. Ove vi sia assenso da parte dell'ente titolato alla riscossione, la somma può essere riversata allo stesso.
- 6) Il rimborso di tributi o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile dell'area entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta (art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296)
- 7) Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. Interministeriale Finanze ed Interno del 24.02.2016, e relative norme sostitutive ed integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.

ART. 26

(Importi minimi per versamenti e rimborsi)

1. Non si procede al versamento o al rimborso qualora l'importo complessivo dovuto o da rimborsare sia inferiore o pari ad dodici euro (€ 12,00), fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali e le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista dal rispettivo regolamento di applicazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera, all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, all'addizionale IRPEF ed alla COSAP, come disciplinate da specifici regolamenti.
3. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva di entrate tributarie il cui importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia inferiore o pari a venti euro (€ 20,00) con riferimento ad ogni annualità, salvo ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi

ad una stessa entrata. Qualora l'importo dovuto sia inferiore o pari ad € 20,00, gli uffici comunali sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procedono alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

4. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali per somme inferiori o pari a venti euro (€ 20,00). *Tale limite si intende riferito all'intero debito, anche derivante da entrate o annualità diverse.*

5. Nel caso di entrate tributarie il limite di cui al punto 2), comprensivo di sanzioni e interessi, è riportato anche nel singolo regolamento d'applicazione del tributo.

6. Gli importi minimi non sono da intendersi quale franchigia di pagamento delle entrate.

ART. 27

(Riscossione coattiva)

1. Le somme accertate, comprensive di sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni (art. 1, comma 173, lettera e), della Legge n. 296/2006) dalla notificazione dell'avviso, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo o ingiunzione di pagamento.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo (art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006).

3. Sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dal Comune previsti dal comma 803 dell'art.1 della Legge 27.12.2019, n° 160 e s.m.i.

4. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali per somme inferiori o pari a venti euro (€ 20,00). Tale limite si intende riferito all'intero debito, anche derivante da entrate o annualità diverse.

5. Alle disposizioni dei precedenti punti si applicano le modifiche e le integrazioni di cui alle norme stabilite dall'art. 1 della Legge 27.12.2019, n° 160, commi dal 784 al 815, se non diversamente regolamentato.

ART. 28

(Notifica)

1. Per la notifica degli avvisi di accertamento, il responsabile dell'area interessata può nominare, con provvedimento formale, uno o più messi notificatori (art. 1, comma 158, della Legge n. 296/2006).

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti comunali, tra i dipendenti dei soggetti ai quali il Comune ha affidato l'accertamento e la riscossione dell'imposta e tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione e superamento di specifico corso di formazione organizzato, anche indirettamente, dal Comune (art. 1, comma 159, della Legge n. 296/2006).

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni sul territorio del Comune che l'ha nominato e non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti (art. 1, comma 160, della Legge n. 296/2006).

ART. 29

(Comunicazioni)

(Art. 1, comma 170, della Legge 27/12/2006, n. 296)

1. Il Responsabile dell'area finanziaria comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati del gettito dei tributi e dei proventi del patrimonio. Con decreto del Ministero sono stabiliti modi e termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

ART. 30

(Norme finali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessano d'avere efficacia tutte le norme regolamentari in precedenza approvate in altri regolamenti e incompatibili con il presente regolamento.

2. Questo regolamento **entra in vigore il 1° gennaio 2020.**

3. Per quanto non specificatamente ed espressamente stabilito da questo regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti alla riscossione delle entrate locali con particolare riferimento al R.D.14.04.1910, n. 639, al Titolo II del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 ed alle disposizioni di cui all'art. 1 – commi dal 792 al 804 – della Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i.

4. Si intendono altresì recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

- 1) Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.;
- 3) Costituzione della Repubblica Italiana;
- 4) D.P.R. 28/1/1988, n. 43 e s.m.i.;
- 5) Legge 23/12/1994, n. 724 e s.m.i.;
- 6) Decreti Legislativi nn. 471; 472 e 473 del 23/12/1997 e s.m.i.;
- 7) Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 e s.m.i.
- 8) Decreto Legislativo 25/2/1995, n. 77 e s.m.i.
- 9) R.D. 14/4/1910, n. 639 e s.m.i.
- 10) D.P.R. 29/9/1973, n. 602 e s.m.i.
- 11) Decreto Legislativo 19/6/1997, n. 218 e s.m.i.
- 12) Decreto Legge 26/1/1999, n. 8 e s.m.i.
- 13) Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.
- 14) Legge 30.12.2018, n° 145 e s.m.i.
- 15) Decreto legge 30.04.2019, n° 34 convertito in Legge 28.06.2019, n° 58 e s.m.i.
- 16) Decreto Legge 26.10.2019, n° 124 convertito in Legge 19.12.2019, n° 157 e s.m.i.
- 17) Legge 27.12.2019, n° 160 e s.m.i.